

Procedure operative per la gestione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici

INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCESSO CONSULTIVO

Rosanna Pietropaolo

17-01-2018 Sala Auditorium GSE



PROCESSO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO

22 settembre 2016

Avvio «Prima consultazione»
acquisizione delle proposte per la
definizione delle regole di
manutenzione e ammodernamento

27 luglio 2017

Avvio «Seconda consultazione» per
le regole di manutenzione e
ammodernamento

20 dicembre 2017
On-line le Procedure
Operative

29 giugno 2016

6 ottobre 2016


Chiusura primo processo formale
consultazione e avvio tavoli confronto
con associazioni di categoria

22 settembre 2017

Chiusura processo consultazione e
concertazione con associazioni di
categoria

... **11 incontri** con associazione di categoria ...

PROCESSO DI «AGGIORNAMENTO» DEL DOCUMENTO




ESITI PRIMA CONSULTAZIONE – ANALISI QUANTITATIVA

Partecipazione di **13** Soggetti interessati, di cui:

- ✓ **6** Soggetti Responsabili / Società
- ✓ **7** Associazioni di categoria

Numero di osservazioni pervenute, rispetto alle specifiche disposizioni dell'articolo 30, per categoria di soggetto interessato



ESITI PRIMA CONSULTAZIONE – ANALISI QUALITATIVA

1. Rigenerazione

«non legare il riconoscimento delle attività di rigenerazione con i costi sostenuti per effettuarle»

«considerare un componente rigenerato come “non incentivato”»

2. Limiti incremento potenza

«non prevedere effetti sugli incentivi in caso di realizzazione di interventi di manutenzione/efficientamento che, a parità di potenza, comportino incrementi di producibilità degli impianti»

«stabilire un linguaggio comune in relazione ai termini “manutenzione” ed “efficientamento” e, conseguentemente, il perimetro di applicazione delle procedure del GSE»

3. Comunicazioni


«prevedere una semplificazione delle comunicazioni e la minimizzazione degli adempimenti, per gli operatori nei confronti del GSE, con invio esclusivo della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, nel caso, dell’attestazione di avvenuta rigenerazione, nonché la riduzione degli obblighi di comunicazione ai soli “componenti principali” di impianto, anche mediante creazione di un portale interattivo dedicato»

ESITI SECONDA CONSULTAZIONE – ANALISI QUANTITATIVA

Partecipazione di **14** Soggetti interessati, di cui:

- ✓ **7** Soggetti Responsabili / Società
- ✓ **7** Associazioni di categoria

Numero di osservazioni per macrotema



1. Comunicazioni

«definire disposizioni ad-hoc, in termini di tempistiche e documentazione da trasmettere, con riferimento agli interventi già realizzati prima della pubblicazione delle procedure»

«prevedere una semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori»

2. Categorie di intervento

«svincolare la definizione di interventi dagli effetti sui titoli autorizzativi originari»

«proposte differenti classificazioni degli interventi (ad esempio, in funzione esclusivamente del superamento o meno dei limiti di potenza stabiliti dal decreto oppure dalla variazione delle caratteristiche dei componenti sostituitivi)»

«fare riferimento alla sola potenza nominale nella declinazione degli interventi disciplinati»

«estendere il periodo previsto per le sostituzioni temporanee»

«considerare anche la possibilità che i componenti impiegati siano nella titolarità di soggetti terzi»

3. Rigenerazione

«eliminare il vincolo all'utilizzo di componenti rigenerati per interventi di potenziamento idroelettrico e ammodernamento»

«rendere la definizione di "componente rigenerato" riportata nelle procedure congruente con la definizione fornita dal decreto»

4. Osservazioni di carattere generale

«dedicare sezioni specifiche a ciascuna fonte/ tecnologia impiantistica e decreto di incentivazione»

«redigere un glossario che consenta di agevolare la lettura del documento (es. "parità di caratteristiche", "officina specializzata", etc.)»

5. Cap

«introduzione del cap non supportata da alcun riferimento giuridico»

«per interventi che non comportano variazione di potenza, come definita nell’ambito dell’istruttoria per l’accesso agli incentivi, o con incrementi nei limiti consentiti, all’eventuale maggior produzione derivante da sostituzioni con componenti più efficienti non può essere applicato un cap all’energia incentivabile»

«ai fini della determinazione della “energia incentivata storica migliore”, prevista nei casi di ammodernamento dell’impianto, dovrebbero essere computate e aggiunte alla produzione storica dell’impianto le limitazioni alla produzione, indipendenti dalla volontà dell’operatore, quali, ad esempio, quelle imposte da Terna»

«proposte formule alternative per la determinazione del cap»

DISPOSIZIONI «ARTICOLO 30»

L'articolo 30 del D.M. 23 giugno 2016 **stabilisce alcuni criteri per la realizzazione di interventi di manutenzione e ammodernamento** degli impianti incentivati.

In particolare, con riferimento ai criteri per la realizzazione degli interventi, prevede che:

- a) siano consentiti **interventi di manutenzione che non comportano incrementi della potenza** nominale dell'impianto e delle singole macchine o sezioni che lo compongono, nonché, ove disponibile, della potenza nominale dei motori primi,
 - a. **superiori al 5%**, per gli impianti di potenza nominale fino a 20 kW;
 - b. **superiori all'1%**, per gli impianti di potenza nominale superiore a 20 kW;
- b) **non sia ammesso l'incremento della superficie captante per gli impianti solari termodinamici;**
- c) nel caso di sostituzioni definitive, **debbono essere utilizzati componenti nuovi o rigenerati;**
- d) siano consentiti gli interventi di manutenzione mediante **l'utilizzo, anche temporaneo**, di macchinari ed elementi di impianto di riserva, anche **nella titolarità di soggetti diversi dall'Operatore, che non comportino incrementi della potenza nominale dell'impianto.**

Categoria di intervento → Sostituzione

Per quanto riguarda, invece, le **modalità e i tempi per la comunicazione al GSE** dell'avvenuta realizzazione degli interventi, l'articolo 30 stabilisce, tra l'altro, che:

1. **per gli impianti di potenza fino a 3 kW operanti in regime di scambio sul posto**, in caso di realizzazione di interventi in conformità ai requisiti di cui alle lettere da a. a c. precedenti, **non è prevista alcuna comunicazione**, fatto salvo quanto stabilito ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 574/2014/R/EEL recante "disposizioni relative all'integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale";
2. **gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei componenti principali degli impianti sono comunicati al GSE, entro 60 giorni dall'esecuzione**, ai fini dei controlli.

OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

Fermo restando il mantenimento dei requisiti che hanno garantito l'accesso agli incentivi, è promossa la realizzazione di interventi di **modifica e di rilevante ammodernamento dei progetti originariamente ammessi a beneficiare degli incentivi** nell'ottica di abilitare la realizzazione di iniziative sempre più sostenibili nel tempo, massimizzando la produzione elettrica rinnovabile verso gli obiettivi 2030.

Il documento intende fornire indicazioni in merito alla gestione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici che beneficiano di incentivi nazionali per la produzione di energia elettrica, **anche in attuazione e conformemente ai criteri previsti dall'articolo 30 del D.M. 23 giugno 2016**, con lo spirito di:

- promuovere la **massimizzazione della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile**;
- favorire il **prolungamento della vita utile degli impianti oltre il periodo di incentivazione**, senza comprometterne la sicurezza;
- garantire il **mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi** che hanno consentito l'accesso agli incentivi;
- **contribuire al conseguimento degli obiettivi generali di sostenibilità ambientale di più lungo periodo stabiliti dal Governo italiano nell'ambito della Strategia Energetica Nazionale nonché quelli in discussione, a livello europeo, per il periodo post-2020**;
- **ridurre e semplificare gli adempimenti** a carico degli Operatori;
- **promuovere la diffusione di "buone pratiche"** finalizzate all'implementazione di tecnologie avanzate e addizionali che rendano il parco di generazione più affidabile, performante e moderno.

REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

I **principi** descritti nelle Procedure si applicano a tutti gli interventi **a prescindere dalla data di completamento** degli stessi.

Per gli impianti incentivati, ai sensi del Decreto Controlli, il GSE è tenuto a verificare la sussistenza e la **permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e dei presupposti per il mantenimento degli incentivi.**

- E' pertanto necessario che, per tutto il periodo previsto di incentivazione, anche a seguito della realizzazione di un intervento, sia garantita la permanenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, previsti dai Decreti Ministeriali di riferimento, che hanno consentito l'accesso ai meccanismi di incentivazione e il riconoscimento di eventuali premi, nonché l'ottemperanza alle disposizioni stabilite dalla normativa e alle prescrizioni previste dalla regolazione di settore.
- E' necessario che continuino a essere rispettati, per l'intero periodo di incentivazione, tutti gli eventuali altri vincoli che i singoli Decreti Ministeriali di riferimento fissano e che sia garantito l'allineamento tra i dati in possesso del GSE, comunicati dall'Operatore, e quanto riscontrabile nel sistema GAUDÌ di Terna.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA PER IL SISTEMA

I **principi** descritti nelle Procedure si applicano a tutti gli interventi **a prescindere dalla data di completamento** degli stessi.

Nell'andare ad abilitare e promuovere la realizzazione di interventi di significativa modifica dei progetti originariamente ammessi a beneficiare degli incentivi previsti dai Decreti Ministeriali di riferimento, è necessario, altresì, stabilire un criterio per **garantirne la sostenibilità economica**, nell'ambito delle competenze del GSE, **nei limiti delle risorse rese disponibili per la realizzazione delle singole iniziative originali**.

→ Qualora la modifica effettuata **incrementi** il livello di incentivazione dell'impianto rispetto al progetto autorizzato e ammesso agli incentivi, indipendentemente dal Decreto Ministeriale di riferimento, **sarà garantita l'incentivazione alla produzione di energia elettrica in continuità con la convenzione in essere** applicando, dunque, un **“cap” sull'energia incentivabile**.

E' necessario che gli **interventi** siano debitamente **autorizzati dagli Enti/Amministrazioni locali**, a cui spetta, ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. n.28/2011, ogni valutazione circa la necessità, validità, idoneità ed efficacia dei titoli autorizzativi, nonché il riconoscimento della natura delle eventuali varianti.

INTERVENTI E OPERAZIONI ESCLUSI DAL DOCUMENTO

Non rientrano nell'ambito di applicazione delle Procedure gli interventi oggetto di specifiche procedure del GSE:

- installazione di sistemi di accumulo, per i quali si rimanda alle “Regole tecniche per l’attuazione delle disposizioni relative all’integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale, ai sensi della deliberazione 574/2014/r/eel e s.m.i.”;
- dismissione dell’intero impianto, che, comportando la chiusura della convenzione in essere, deve essere formalizzata mediante le funzionalità messe a disposizione nei rispettivi applicativi;
- richieste di trasferimento di titolarità, per le quali si rimanda al “Manuale Utente per la Richiesta di Trasferimento di Titorarietà”;
- gestione dei rapporti commerciali e la determinazione delle partite economiche per l’erogazione di incentivi e il rilascio di titoli (ad esempio, il riconoscimento dei premi previsti dal D.M. 6 luglio 2012, la verifica del rispetto dei requisiti di tracciabilità e delle certificazioni per l’utilizzo di biomasse ai fini dell’erogazione degli incentivi, etc.);
- adempimenti ai fini dei controlli antimafia;
- ...

Grazie per l'attenzione

